



Edizione di lunedì 7 Ottobre 2024

CASI OPERATIVI

Nel caso di vendite al dettaglio, per gli omaggi non è utilizzabile l'apposito registro
di **Euroconference Centro Studi Tributari**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Concordato preventivo biennale: requisiti di accesso e cause di esclusione dopo i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
di **Stefano Rossetti**

LA LENTE SULLA RIFORMA

La riforma fiscale non rimuove le incongruenze della disciplina fiscale degli ammortamenti nel reddito di lavoro autonomo
di **Luciano Sorgato**

ACCERTAMENTO

Nuovo redditometro alla prova della doppia franchigia
di **Angelo Ginex**

IVA

Questioni Iva sui "falsi appalti"
di **Roberto Curcu**



CASI OPERATIVI

Nel caso di vendite al dettaglio, per gli omaggi non è utilizzabile l'apposito registro

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

**FiscoPratico**

La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**
per lo **Studio** del **Commercialista**

scopri di più >

Mario Rossi è esercente di un negozio di calzature.

Decide di regalare un paio di scarpe a un cliente storico.

Quali sono gli adempimenti per gestire correttamente tale operazione ai fini Iva?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

Concordato preventivo biennale: requisiti di accesso e cause di esclusione dopo i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

di **Stefano Rossetti**

Seminario di specializzazione

Tutto quesiti nuovo concordato preventivo biennale: a tu per tu con gli esperti

Scopri di più

L'Agenzia delle Entrate, nei giorni scorsi, ha pubblicato la [circolare n. 18/E/2024](#) con cui sono stati forniti chiarimenti sul **concordato preventivo biennale**.

Alla luce di quanto di quanto affermato dall'Amministrazione finanziaria, i contribuenti (e i loro consulenti) in queste settimane sono alle prese con i **calcoli di convenienza** rispetto alla proposta concordataria con qualche certezza in più.

Prima di valutare la proposta, però, occorre capire se i contribuenti rientrano nel perimetro applicativo del concordato preventivo biennale.

I controlli che i **soggetti ISA** devono operare sono di due tipi, essi **devono verificare**:

- la presenza dei **requisiti di accesso**, ai sensi dell'[articolo 10, Lgs. 13/2024](#) (si tratta di una **verifica in positivo**);
- l'assenza delle **cause di esclusione** ai sensi dell'[articolo 11, D.Lgs. 13/2024](#) (si tratta di una **verifica in negativo**).

I requisiti di accesso sono due:

- **concreta applicazione degli ISA nel periodo d'imposta precedente a quello a cui si riferisce la proposta** (2023 per i soggetti solari). Il comma 1, dell'[articolo 9, D.Lgs. 13/2024](#), disciplinando il profilo soggettivo del concordato, **non cita i soggetti per la cui attività è approvato un ISA**, ma fa riferimento ai **soggetti che "applicano" gli ISA** (ovvero coloro che non integrano una causa di esclusione dagli ISA, come ad esempio il superamento del limite di ricavi o primo periodo d'imposta di attività). L'Agenzia delle entrate, con la citata circolare, inoltre, ha chiarito che i **soggetti multiattività** non potranno accedere al concordato preventivo, **in quanto non applicano gli ISA**.
- **assenza di debiti relativi a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e/o debiti contributivi con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta**. I debiti che devono essere considerati sono **quelli definitivamente accertati**

con **sentenza irrevocabile** (passata in giudicato) o con **atti impositivi non più soggetti a impugnazione** (ad esempio un avviso di accertamento o una cartella di pagamento non impugnati). Tuttavia, il legislatore permette ai contribuenti di poter accedere al concordato, a condizione che, entro la data di accettazione della proposta, **riducano il debito fiscale e/o contributivo** (comprensivo di sanzioni e interessi) al di sotto della soglia di 5.000 euro. Non concorrono ai fini del limite di 5.000 euro i **debiti oggetto di sospensione o di rateizzazione**.

In merito a quest'ultimo punto l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che:

- la **situazione debitoria** deve essere verificata alla data del **12.2023**;
- il limite di 5.000 euro è da considerarsi **complessivamente**, a nulla rilevando che sia composto da singoli debiti di importo unitario inferiore a detta soglia;
- in relazione ai soggetti trasparenti, il limite di 5.000 euro **non deve essere considerato in capo ai soci**;
- i debiti relativi ad **istituti deflativi** del contenzioso non rilevano.

Oltre a quanto sopra, il contribuente deve anche accertarsi di **non rientrare in una delle seguenti cause di esclusione**:

- **mancata presentazione della dichiarazione dei redditi** in relazione ad **almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti** a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;
- **condanna** per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, dall'[articolo 2621, cod. civ.](#), nonché dagli [articoli 648-bis](#), [648-ter](#) e [648-ter1, C.p.](#), commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Sul punto l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che la sentenza di condanna deve essere **irrevocabile** e il patteggiamento è rilevante se comporta una **pena detentiva superiore a 2 anni**;
- con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, **in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni**;
- **adesione**, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, **al regime forfetario** di cui all'[articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014](#);
- nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l'ente risulta interessato da **operazioni di fusione, scissione, conferimento**, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del Tuir è interessata da **modifiche della compagine sociale**.

L'Amministrazione finanziaria, in via interpretativa, ha assimilato **la cessione d'azienda** alle operazioni straordinarie che **non permettono l'accesso al concordato** ed ha confermato che

non rileva, invece, **l'eventuale modifica della ripartizione delle quote di partecipazione** all'interno della medesima compagine sociale.

LA LENTE SULLA RIFORMA

La riforma fiscale non rimuove le incongruenze della disciplina fiscale degli ammortamenti nel reddito di lavoro autonomo

di Luciano Sorgato

Seminario di specializzazione

Adeguati assetti organizzativi

Le regole di legge e i riflessi sulla attività del sindaco revisore

Scopri di più

Il comma 1, dell'[articolo 54, Tuir](#), nella sua **nuova delineazione letterale post-riforma** (articolo 6 dello schema di D.Lgs. dello scorso 30.4.2024), pur prospettando testualmente delle significative novità, rimane immutato in ordine al **raccordo impositivo con il principio di cassa**. Per agevolarne l'analisi, si riporta la **nuova versione letterale**: *"Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli articoli del capo V....."*.

Il riportato comma 1, al pari della versione testuale del comma sostituito (l'attuale [articolo 54, comma 1](#)) contiene, quindi, una **sorta di principio delega**, che coordina la rilevanza fiscale di ogni componente economico, con la **sola esclusione di alcune deroghe** che devono essere intese come le sole che dispongono di un'investitura legale autorizzata a **non seguire il principio di cassa**.

Il raccordo con la sola manifestazione finanziaria del componente economico interdice la **rilevanza di ogni connessione fondata sulla sinergia causale costi – ricavi**; tipica, invece, del **principio della competenza previsto nel reddito d'impresa**. Il principio di cassa, infatti, manda a congiunzione algebrica **componenti negativi e positivi**, il più delle volte **del tutto non omogenei** sul piano della reciproca inerenza causale, dal momento che **la manifestazione finanziaria dei costi**, in molti casi, è temporalmente **eterogenea rispetto alla percezione dei relativi compensi professionali**.

Il principio di cassa, quindi, pur avendo la prerogativa di correlare la rilevanza impositiva ad una **condizione di effettività della capacità contributiva**, direttamente misurata dal parametro certo della liquidità monetizzata, **non prospetta**, per una connaturata inconciliabilità, la **peculiarità della reciproca relazione giustificativa dei costi – ricavi**; tipica, invece, del **reddito d'impresa**. Quest'ultimo, infatti, coordina la manifestazione di capacità contributiva ad una **logica economica**, essenzialmente **fondata sulla dinamica giuridica dei diritti e delle obbligazioni** (e non sui relativi flussi di cassa).

Nel reddito di lavoro autonomo, costituirebbe, pertanto, un **dissidio logico**, ritenere che le **deroghe al principio di cassa devono essere causalmente individuate e giustificate**, attraverso il cd principio della competenza economica e, cioè, della **stretta esigenza di un coordinamento causale con i compensi dello specifico periodo d'imposta**. Incentrare il fondamento giustificativo delle deroghe in questione, su un raccordo economico con i compensi di periodo, riuscirebbe a rivelarsi solo come un **corto circuito di logica giuridica**, in virtù dell'impossibile convivenza della *ratio* del principio di cassa, con la *ratio* della **competenza economica**, che interdice ogni tentativo di perseguire un qualsiasi incastro logico tra le **due tipologie di componenti economiche**.

Il fondamento giustificativo sotteso alle deroghe legislativamente previste, rispetto al principio di cassa, va più semplicemente ricercato nella necessità di **evitare un impatto fiscale in unica soluzione di costi di ingente consistenza finanziaria**, che il lavoratore autonomo potrebbe coordinare con i **periodi d'imposta di maggior conseguimento finanziario dei compensi professionali**, allo scopo di perseguire una **perequazione impositiva dei redditi ed evitare le aliquote più gravose della curva dell'Irpef**.

Specificamente in ordine alla **deroga relativa al regime fiscale** dell'ammortamento dei **beni mobili**, il nuovo [articolo 54 quinquies, Tuir](#), ricalcando quasi interamente la versione letterale dell'attuale comma 2, dell'articolo 54, si **limita testualmente a disporre**:- “*Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professionesono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (D.M. 31 dicembre 1988), ridotti alla metà per il primo periodo d'imposta*”.

La novità è rappresentata dall'aggiunta “*ridotti alla metà per il primo periodo d'imposta*”, che, pur ripetendo la *ratio* dell'ammortamento dei cespiti in regime d'impresa ([articolo 102, comma 2, Tuir](#)) e introducendo, per tale via, una chiara incongruenza disciplinare, **non appare**, però, disporre di una forza così prorompente da **escludere la connessione temporale della decorrenza del processo di ammortamento con il principio di cassa**, interagendo solo con il quantum della **quota deducibile nel primo periodo d'imposta** che, però, non dispone di alcun ausilio legislativo per il suo raccordo con l'entrata in funzione del bene.

La contrapposizione delle due complessive versioni normative, come previste in regime d'impresa e nel reddito di lavoro autonomo, agevola **l'evidenza del diverso prisma della decorrenza degli ammortamenti**:

- [articolo 102, comma 1, Tuir](#) (regime d'impresa): “*Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio dell'entrata in funzione del bene*”.
- [articolo 102, comma 2, Tuir](#): “*La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ridotti alla metà per il primo esercizio*”.

In regime d'impresa, quindi, la **sequenzialità delle due riportate prescrizioni** ed il **loro complementare incastro regolamentare** appare di chiara lettura: *“Le quote di ammortamento nell'esercizio della loro entrata in funzione vengono commisurate ai coefficienti tabellari ridotti alla metà”*.

Nel **reddito di lavoro autonomo**, tale diretta complementarità di funzioni legislative manca:

- [articolo 54](#) (già sopra riportato): *“Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodoe l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli articoli del capo V”*.
- **articolo 54 quinquies**: *“Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professionesono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti.... ridotti alla metà per il primo periodo d'imposta”*.

La sequenzialità delle riportate norme interdice la possibilità, nel reddito di lavoro autonomo, d'individuare il **primo periodo d'imposta in quello della entrata in funzione del bene**, dipendendo l'articolo 54 quinquies, in virtù della **mancanza di una precisa deroga**, dal generale **principio di cassa** dell'[articolo 54, Tuir](#). La **struttura letterale dell'attuale articolo 54, Tuir, non richiama** (al pari dei nuovi passi normativi che la riforma fiscale introduce) **l'articolato quadro normativo dell'articolo 102, Tuir**, proprio in quanto, non avendo l'obiettivo di connettere l'effettivo consumo dei beni alla loro condizione d'uso nel processo economico, ma solo di definire un metodo distributivo di un costo sostenuto nell'esercizio dell'arte o della professione, **esaurisce la previsione legislativa con il solo vincolo del quantum deducibile** nella periodica determinazione del reddito, **imponendo il vincolo della misura tabellare massima indicata** nell'ormai risalente D.M. 31.12.1988.

Tale ragione era ritenuta alla base proprio del motivo relativo alla **mancata riduzione al 50% della quota di ammortamento**, prevista in regime d'impresa nel primo periodo d'imposta di entrata in funzione del bene strumentale. Tale riduzione, convenzionalmente misurata su un impiego temporale solo parziale del cespite, ha un senso unicamente **se si considera il raccordo temporale con l'effettiva sinergia operativa** espressa dal cespite nell'esercizio d'impresa, tipica della cd competenza economica, ma nel momento che nel reddito di lavoro autonomo l'ammortamento corrisponde **solo ad una opzione legislativa di distribuzione del costo sostenuto**, tale riduzione non ha alcun motivo razionale di **influenzare il quantum della quota di ammortamento** (quota di costo) deducibile.

Con i nuovi passi normativi sopra riportati, il legislatore introduce (invece di rimuoverla) ulteriore incertezza, con la previsione della riduzione alla **metà dell'ordinaria quota di ammortamento tabellare** “nel primo periodo d'imposta”, senza procedere a derogare al sovraordinato principio di cassa dell'[articolo 54](#), neppure per via implicita, con **l'aggiunta nella scrittura normativa della più completa locuzione**: *“nel primo periodo d'imposta di entrata in funzione del bene”*, e obbligando in tal modo a continuare a coordinarlo con la relativa



manifestazione finanziaria. Appare, quindi, necessario, un più **preciso intervento da parte del legislatore della riforma**, in modo da esplicitare con definitività d'intenti nel nuovo articolo 54 quinquies, Tuir, una **piena autonomia disciplinare rispetto al generale principio di cassa**, altrimenti sovraordinato all'intera delineazione strutturale del reddito di lavoro autonomo.

ACCERTAMENTO

Nuovo redditometro alla prova della doppia franchigia

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

Accertamento e statuto del contribuente: novità e criticità della riforma

Scopri di più

Nell'ultimo periodo la disciplina in tema di **determinazione sintetica** del reddito delle persone fisiche è stata al centro di un vivace **dibattito**. Si rammenta che il Ministero dell'economia e delle finanze, con [D.M. 7.5.2024](#), aveva riattivato il cd. **Redditometro**, individuando **nuovi indici di capacità contributiva**.

Tuttavia, a seguito delle polemiche sorte in occasione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, con **atto di indirizzo del 23.5.2024**, aveva disposto che l'avvio delle **attività applicative** conseguenti all'emanazione del citato [D.M. 7.5.2024](#) è **differito all'entrata in vigore** dei provvedimenti che dispongono le modifiche normative all'[articolo 38, D.P.R. 600/1973](#).

Ebbene, la citata **sospensione** può dirsi **terminata** con l'entrata in vigore del **D.Lgs. 108/2024**, che ha apportato modificazioni anche all'[articolo 38, D.P.R. 600/1973](#), al fine, come evidenziato nel suddetto atto di indirizzo, di **limitarne l'utilizzazione ai casi nei quali il contribuente ometta di dichiarare i propri redditi**, a fronte del superamento di determinate **soglie di spesa**.

La norma, nella nuova formulazione, stabilisce che la determinazione sintetica del reddito è effettuata a condizione che il **reddito complessivo** accertabile ecceda di **almeno un quinto quello dichiarato** e, comunque, di **almeno dieci volte l'importo corrispondente all'assegno sociale annuo (all'incirca 70.000 euro)**, il cui valore è aggiornato anche sulla **base degli indici Istat**.

Questo significa che il nuovo redditometro troverà **applicazione, solo se il reddito dichiarato dal contribuente si discosta, anche per un solo periodo d'imposta, di almeno un quinto e, comunque, di almeno circa 70.000 euro rispetto a quello accertabile**.

Se, da un lato, la previsione della **doppia franchigia** sembra essere rassicurante per i contribuenti, dall'altro, i diversi **elementi indicativi di capacità contributiva** (così come individuati dal [D.M. 7.5.2024](#)) sollevano più di qualche preoccupazione, in quanto le **soglie di spesa** potrebbero essere **facilmente superate** in caso di **concorso di numerose voci** alla

determinazione del **reddito accertabile**.

Al riguardo, si rileva che il suddetto decreto, all'**articolo 1**, definisce **elemento indicativo di capacità contributiva**, la **spesa sostenuta** dal contribuente e la sua **propensione al risparmio**. Di conseguenza, il reddito complessivo accertabile del contribuente è determinato tenendo conto:

1. dell'**ammontare delle spese** che dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, risultano sostenute dal contribuente;
2. dell'ammontare delle **spese correnti** determinato sulla base di analisi e studi socioeconomici;
3. della **quota parte**, attribuibile al contribuente, dell'ammontare della **spesa per i beni e servizi considerati essenziali** per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile (c.d. soglia di povertà assoluta) per una famiglia corrispondente alla **tipologia di nucleo familiare di appartenenza**;
4. della **quota** relativa agli **incrementi patrimoniali** del contribuente imputabile al periodo d'imposta;
5. della **quota di risparmio** riscontrata dall'Agenzia, formatasi nell'anno e non utilizzata per consumi ed investimenti.

Insieme al decreto è stato pubblicato un [Allegato](#), che al suo interno contiene **due tabelle diverse**:

- la **tabella A** contiene l'elenco delle **voci di spesa** che, alla luce dell'attuale contesto socio-economico, caratterizzano i diversi aspetti della vita quotidiana;
- la **tabella B** elenca, invece, le **tipologie di nucleo familiare** che sostengono queste spese (si va dalle coppie senza figli a quelle con figli ai monogenitori).

Nel dettaglio, le **voci di spesa** previste nella **tabella A** sono riconducibili alle seguenti **macro categorie**:

- **consumi** (generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature; abitazione; combustibili ed energia; mobili, elettrodomestici e servizi per la casa; sanità; trasporti; comunicazioni; istruzione; tempo libero, cultura e giochi; altri beni e servizi);
- **investimenti** (immobiliari e mobiliari);
- **risparmio**;
- **spese per trasferimenti**.

Occorre precisare, poi, che i contribuenti hanno la possibilità di superare la **presunzione** di maggior reddito fornendo la cd. **prova contraria**, e cioè dimostrando che:

1. il **finanziamento** delle spese è avvenuto con **redditi diversi** da quelli posseduti nel periodo d'imposta, ovvero con **redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta**, o, comunque, **legalmente esclusi** dalla formazione della base imponibile,



- ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;
2. le spese attribuite hanno un **diverso ammontare**;
 3. la **quota di risparmio** utilizzata per consumi ed investimenti si è **formata nel corso di anni precedenti**.

In definitiva, si ritiene che soltanto l'applicazione pratica del nuovo **redditometro** potrà dirci se esso vada a colpire solo i **grandi evasori**, oppure anche **coloro che tali non sono**, pur finendo nel tritacarne di questo strumento di determinazione sintetica e indiretta del loro reddito complessivo.

Questioni Iva sui “falsi appalti”

di Roberto Curcu

OneDay Master

Territorialità delle operazioni

Scopri di più

[Sulle pagine di questa rivista](#) abbiamo già segnalato la presenza di **avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate nei confronti di imprese che hanno ricevuto fatture da fornitori nazionali che si sono resi inadempienti del versamento dell'Iva incassata**, nei quali viene contestata la detraibilità dell'Iva su tali fatture. In due recenti contributi, abbiamo cercato di sintetizzare la disciplina della detrazione Iva la quale – **a fronte di operazioni realmente avvenute** – **non permette la detrazione dell'Iva al cliente che partecipava alla frode del proprio fornitore, o ne era consapevole o – ancora – con la normale diligenza poteva capire che il proprio fornitore era un frodatore**. In questo senso, si è cercato di illustrare, a grandi linee, quelli che dovrebbero essere i **controlli che è necessario fare sui propri fornitori**. Nella situazione riepilogata rientrano, quindi, coloro che **ricevono fatture per acquisti di beni e servizi realmente avvenuti**, nei quali il fornitore non versa l'Iva.

Altra situazione in cui viene contestata la detrazione dell'Iva, avviene **quando si ravvisa che l'operazione che ha dato luogo all'emissione della fattura è inesistente**; in questo senso, la cronaca ha riportato casi di **“falsi appalti”**, nei quali emergevano delle situazioni in cui un committente **riceveva fatture da imprese** (tipicamente cooperative), le quali erano **prive di organizzazione** e servivano esclusivamente da **“serbatoi di manodopera”**, in una operazione qualificabile come illecito; da qui, **il passo sembra essere abbastanza breve per la contestazione della indetraibilità dell'Iva**, tenendo conto, ad esempio, dei **seguenti assunti**:

- se i **dipendenti fossero stati direttamente retribuiti dal committente** (come previsto dalla normativa di settore), il **costo del personale non è gravato di Iva**;
- la società appaltatrice **non ha fornito un vero e proprio servizio** (di appalto), ma una **somministrazione (illegale) di manodopera**, che è **senza Iva**;
- **se viene a mancare l'organizzazione** tipica dell'imprenditore (codice civile italiano del 1942), il rapporto **non può essere di appalto** e, quindi, c'è una **simulazione**;
- la società appaltatrice, in realtà, è inesistente ed è un tutt'uno con quella committente e, quindi, **non possono esserci scambi ai fini Iva**; i **costi relativi a reato sono indeducibili**, quindi anche per l'Iva....

Ora, da alcune situazioni apparse agli onori della cronaca emergeva che il ricorso ai “serbatoi

di manodopera” fosse accompagnato da **ipotesi di sfruttamento del lavoro**, e quasi sempre – a fronte dell’Iva detratta dalla impresa committente – c’era una **evasione di Iva da parte delle imprese** (false) appaltatrici. In questi casi, è evidente che, in capo all’impresa committente, la **detrazione Iva può essere contestata**, grazie all’ormai **consolidato principio** – sdoganato dalla Corte di Giustizia UE – **del “non potevi non sapere”**; principio che discende dal fatto **che, se l’Erario perde delle entrate Iva a causa di comportamenti negligenti dei contribuenti, ha diritto di addossare a questi ultimi la perdita di gettito** e – forse – anche di addossare sanzioni; qualora le stesse possano essere anche di natura penale, avremmo a che fare con quelle di dichiarazioni infedeli/fraudolente. Le contestazioni che si vedono hanno, invece, sempre ad oggetto il **più grave reato di “falsa fatturazione”**, e su tale punto sarebbero opportuni dei maggiori approfondimenti.

Maggiore attenzione dovrebbe essere prestata, invece, **nei casi in cui l’erario non ha perso risorse**, in quanto le imprese (presunte false) appaltatrici, l’Iva la hanno versata; **la richiesta di pagamento di Iva** e l’irrogazione di sanzioni conseguenti non dovrebbe essere lo **strumento per colpire duramente chi ha commesso violazioni di altre norme** (lavoro, immigrazione, ecc...), né derivare da interpretazioni del diritto civile italiano o di altre norme di settore. **L’Iva è una imposta armonizzata e la sua interpretazione deve rimanere nei limiti di quanto ha già statuito la Corte di Giustizia Europea**, o che potrebbe statuire se opportunamente interpellata dal giudice italiano.

In questo senso, al fine di fornire elementi di riflessione, potrebbe essere segnalata la Sentenza C-114/22, che aveva ad oggetto una impresa che aveva **detratto dell’Iva su fatture relative ad un contratto che** – per il diritto civile dello Stato membro – **era stato considerato nullo**, in quanto contrario a norme imperative: in tale Sentenza, la Corte rileva che **non è possibile contestare la detrazione dell’Iva per il semplice fatto che per il diritto civile nazionale un contratto è considerato nullo/simulato**, ma la detrazione può essere contestata, solo quando una operazione sia **considerata simulata secondo i canoni del diritto comunitario** (cioè non sia proprio avvenuta), oppure quando la **operazione è stata realizzata**, ma trae origine da una **evasione di imposta o da un abuso del diritto**.

Ricordiamo, poi, i **seguenti orientamenti della giurisprudenza comunitaria**:

- la sentenza C-281/20, nella quale è stato statuito che **un comportamento che mette a repentaglio l’imposizione diretta di uno Stato non può pregiudicare la detrazione dell’Iva**;
- la Sentenza C-395/09 che **non consente di considerare indetraibili “in automatico” i costi provenienti da “paradisi fiscali”**;
- le Sentenze C-712/17 e C-564/15 sulla **proporzionalità delle sanzioni** nel caso in cui l’erario non abbia subito perdite;
- le varie sentenze sulle stabili organizzazioni che non consentono di **negare l’esistenza di rapporti tra soggetti terzi** nei casi in cui il cliente (controllante) abbia certe **ingerenze sul proprio fornitore** (controllato);
- le sentenze che non consentono una distinzione generale fra le operazioni lecite e le

operazioni illecite;

- le sentenze sulle “**frodi**” e sull’**abuso del diritto**”, dal quale emerge che ciò che mette a repentaglio il principio di neutralità dell’Iva è solo il comportamento che è volto a evadere detta imposta, ecc...

Infine, come non ricordare la Sentenza C-94/19, nella quale la Corte statuisce che **le attività di prestito di personale sono soggette ad Iva**.

In sostanza, quello che si vuole sostenere è che **se non c’è stato danno erariale**, essendo difficile “smontare” la soggettività passiva dell’appaltatore, anche in presenza di ingerenze importanti del committente, anche qualora si ravvisi che oggetto del contratto non era un “fare” (tipo spostare merci, lavorarle, ecc...), ma si limita alla gestione di personale, essendo anche quest’ultimo contratto soggetto ad Iva, contestazioni circa l’indetraibilità dell’Iva ed imputazioni in reati che possono portare alla reclusione **fino ad 8 anni appaiono più che dubbie**.

Alla Corte di Giustizia Europea (si spera...), **l’ardua sentenza**.